

“Norme per la stabilizzazione del personale precario del servizio sanitario regionale”

1. La Regione Campania, nell'ambito di quanto previsto dalla Legge n. 296 del 27.12.2006, art. 1, comma 565, lett. c, punto 3, nei limiti della propria autonomia e senza alcun onere finanziario aggiuntivo, in coerenza con gli indirizzi fissati per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa nel settore sanitario, promuove la trasformazione delle posizioni di lavoro a tempo determinato, già ricoperte da personale precario dipendente non Dirigente degli Enti del servizio sanitario regionale, in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
2. I destinatari delle disposizioni di cui al comma 1 sono i titolari, da almeno tre anni anche non continuativi alla data del 21.12.2006, di contratti di lavoro a tempo determinato, o che conseguono tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sono stati in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne fanno istanza, purché assunti mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede e previo espletamento di procedure selettive definite dall'assessore regionale alla sanità.
3. È fatto obbligo alle aziende di pubblicizzare l'avvio delle procedure di stabilizzazione mediante avviso anche nel caso in cui non di deve dare corso alle prove selettive di natura concorsuale in quanto già espletate precedentemente all'assunzione a tempo determinato del personale che si stabilizza.
4. Gli Enti del servizio sanitario regionale, per avvalersi di quanto previsto al comma 1, sono tenuti, ai sensi della legge 296/06, a:
  - a) individuare la consistenza organica del personale dipendente a tempo indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre 2006 e la relativa spesa;
  - b) individuare la consistenza del personale che alla data del 31 dicembre 2006 presta servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni e la relativa spesa;
  - c) predisporre un programma annuale di previsione delle predette consistenze finalizzato alla riduzione della spesa complessiva di personale, per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica mediante misure necessarie a garantire che le spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, non superino, per ciascuno 2007 – 2008 – 2009, degli il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1.4 per cento. A tal fine si considerano anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni.
5. Al fine di rendere operativo quanto disposto al comma 1, sono istituiti, presso l'Assessorato Regionale alla Sanità, elenchi regionali del personale precario dipendente degli enti del servizio sanitario regionale, distinti per ruolo, profilo e posizione funzionale. Per il personale inserito negli elenchi vanno indicate prioritariamente le Aziende sanitarie locali ovvero ospedaliere di provenienza. A tutela del lavoratore e per la salvaguardia della continuità delle prestazioni lavorative la stabilizzazione del personale precario è attuata, compatibilmente con quanto previsto ai commi successivi, nell'ambito dell'azienda presso la quale è e stato prevalentemente prestato il servizio.
6. L'iscrizione li a elenchi di cui al comma 5 è subordinata alla presentazione di apposita

II COMMISSIONE PERMANENTE  
BILANCIO E FINANZE  
DEMANIO E PATRIMONIO

Domanda corredata del curriculum del candidato e della documentazione attestante il rapporto di lavoro a tempo determinato alla data del 31 dicembre 2006, nonché gli incarichi ricoperti. Il termine per la presentazione della domanda di cui al presente comma è fissato in 45 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

7. L'assessorato regionale alla Sanità provvede a graduare le domande pervenute, sulla base dei criteri relativi ai punteggi tecnici fissati per il personale dei ruoli amministrativo, tecnico, professionale e sanitario, dal D.P.R. 27.03.2001 n. 220 e dal D.P.R. 10.12.1997 n. 483. I competenti uffici regionali possono disporre gli opportuni controlli per l'accertamento delle dichiarazioni relative ai titoli autocertificati dagli aspiranti. Dichiarazioni non conformi alle risultanze dei controlli determinano la cancellazione dell'aspirante dall'elenco e l'immediata decadenza dall'incarico eventualmente attribuito, salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legislazione nazionale. L'iscrizione agli Elenchi ha validità quinquennale.
8. Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta Regionale, provvede ad istituire una Commissione con il compito di redigere, entro sessanta giorni dalla data di insediamento della Commissione medesima, una circolare contenente modalità e criteri per la ridefinizione e la riorganizzazione delle dotazioni organiche in applicazione del Piano di rientro e per definire gli standard assistenziali idonei, sulla base dell'intensità delle cure erogate nei singoli servizi così classificati conformemente al grado di assistenza da garantire:
  - a) servizi ad elevata assistenza;
  - b) servizi a media assistenza;
  - c) servizi a bassa assistenza.

L'individuazione di tali standard è utilizzata per la definizione delle nuove dotazioni organiche di personale a regime.

9. I Direttori generali, al fine di sopperire ad eventuali carenze della dotazione organica dell'Azienda, che pregiudicano l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza – I.E.A. – così come previsti dal D.P.C.M. 29/11/2001, sono tenuti ad attingere agli Elenchi di cui al comma 7, fermo restando o quanto previsto dalla Legge del 27.12.2006 N. 296, c. 565, lett. a, dalla delibera di Giunta regionale 9 dicembre 2005 n. 1843, e dalla legge regionale del 19.01.2007 n. 1, articolo 21, commi 1 e 2, in coerenza con gli obiettivi di riduzione della spesa complessiva di personale e di rideterminazione della consistenza organica.
10. Gli enti del Servizio Sanitario Regionale provvedono agli interventi necessari all'attuazione di quanto disposto con i fondi derivanti dalla riduzione della spesa connessa alla retribuzione del personale precario e non possono procedere, a far data dall'approvazione da parte della Giunta regionale della graduatoria di cui al comma 7, ad assunzione di personale precario, fatta eccezione per le figure professionali per le quali non sono pervenute istanze o per le figure professionali la cui graduatoria risulta esaurita.

II COMMISSIONE PERMANENTE  
BILANCIO E FINANZE  
DEMANIO E PATRIMONIO

